ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 07.05.2024

Info/76.24/RT ALBO GESTORI/GIURISPRUDENZA: la responsabilità per illecita gestione

RT – GIURISPRUDENZA
LA RESPONSABILITÀ DEL RESPONSABILE TECNICO PER GESTIONE ILLECITA AL PARI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Ritorniamo sul delicato e importante tema della responsabilità effettiva della figura dell'RT per informare che dalla **Corte di Cassazione** nella **sentenza 18 aprile 2024, n. 16191** sancisce, come principio di diritto, che il **Responsabile Tecnico (RT)**, previsto dalla disciplina dell'Albo gestori ambientali, ha il **dovere di impedire la "mala gestione" dei rifiuti** e risponde **quindi, al pari del legale rappresentante, dei reati commessi** e connessi alla gestione illecita dei rifiuti in azienda.

Secondo i giudici è lo stesso regolamento dell'Albo gestori ambientali (DM n. 120/14) all'art. 12 comma 1 ad affidare al RT *"il compito di porre in essere tutte le azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa e vigilare sulla corretta applicazione della stessa…in maniera effettiva e continuativa*" attribuendo, in tal modo, **al responsabile tecnico una vera e propria "posizione di garanzia"** in merito al rispetto della normativa in materia di gestione dei rifiuti.

Nel caso specifico, la Suprema Corte ha deciso di dichiarare inammissibile il ricorso finalizzato alla revoca di una misura interdittiva (divieto di esercizio dell'attività di impresa nel settore ambientale) applicata dal Tribunale di Catanzaro a un RT in riferimento al reato di traffico illecito di rifiuti (ex articolo 452-quaterdecise, Codice penale).

Il motivo di ricorso teso ad affermare la responsabilità del "direttore tecnico"(e non del RT) sulla base dei contenuti della circolare Ministero Ambiente 1121/2019 (recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"), non ha avuto accoglimento da parte della Suprema Corte considerata la presenza di una norma regolamentare di grado secondario (appunto il DM n. 120/2014) di diverso tenore.

Si rinvia alla Sentenza della Corte di Cassazione allegata per ogni approfondimento.

Via Weiden 35, 62100 Macerata Tel./Fax: 0733 230279 Cell. Segreteria: 3356670118
C.F.: 93029960429 PEC: amis@ticertifica.it info@amisrifiuti.it www.amisrifiuti.it